



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 35.1 del 1° aprile 2010 (Stato: 1° maggio 2013)

Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione

Operazione cittadinanza

Naturalizzazione

Indice


0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
2	Competenza	5
2.1	Competenza per territorio	5
2.2	Competenza per materia	5
2.3	Ricusaione	5
3	Esame	5
3.1	Comunicazione	5
3.2	Estensione della naturalizzazione a più attinenze comunali	6
3.3	Effetti sulla cittadinanza di famigliari	6
3.4	Effetti sulla cittadinanza precedente	7
4	Preparazione della documentazione	7
4.1	Dati non disponibili	7
4.2	Dati disponibili	7
5	Documentazione	8
6	Comunicazioni ufficiali	8
7	Rilascio di estratti del registro	8
7.1	Certificato di famiglia	8
7.2	Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri	8
7.3	Atto di origine	9
7.4	Libretto di famiglia	9
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	9
8.1	Comunicazione concernente l'acquisto della cittadinanza svizzera	9
8.2	Corrispondenza	9

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numero 7.2	Introduzione del modulo 7.9 "Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri" al posto del "Certificato individuale di stato civile" (modulo 7.1).

Modifica dal 1° maggio 2013	NUOVO
Numero 2.2	Precisazione dei dati.
Numero 3.3	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 3.3.1 abrogato	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 3.3.2 abrogato	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 5	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numero 7.3	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.2 Competenza per materia

2.3 Ricusazione

3 Esame

3.1 Comunicazione

3.2 Estensione della naturalizzazione a più attinenze comunali

3.3 Effetti sulla cittadinanza di familiari

3.4 Effetti sulla cittadinanza precedente

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazione ufficiale

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

7.2 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri

7.3 Atto di famiglia

7.4 Libretto di famiglia

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione concernente l'acquisto della cittadinanza svizzera

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

È a disposizione una comunicazione ufficiale, una decisione o un decreto che attesta l'acquisto della cittadinanza svizzera da parte di una persona straniera (art. 41 lett. b OSC).

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La competenza per la documentazione è retta, nell'ambito del diritto federale, dall'organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 e 2 e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

In mancanza di una regola cantonale, la documentazione concernente la naturalizzazione agevolata o ordinaria di una persona straniera compete all'ufficio dello stato civile del suo **luogo di attinenza** (art. 2 cpv. 3 OSC).

Se a seguito di una naturalizzazione agevolata una persona acquista **più attinenze comunali**, la documentazione compete all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto a tale scopo la comunicazione concernente la naturalizzazione.

2.2 Competenza per materia

L'acquisto della cittadinanza svizzera per **naturalizzazione ordinaria** si basa sull'acquisto dell'attinenza comunale e della rispettiva cittadinanza cantonale. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 12 segg. LCit).

Se la cittadinanza svizzera è acquisita per **naturalizzazione agevolata**, la persona in questione acquista l'attinenza comunale e la rispettiva cittadinanza cantonale di un familiare svizzero (Eccezione: art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCit). La procedura è retta dal diritto federale (art. 26 segg. e art. 58a e 58c LCit).

2.3 Ricusazione

Per la documentazione della naturalizzazione le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'**obbligo di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 Comunicazione

La comunicazione ufficiale o la decisione notificata relative alla cittadinanza svizzera cresciuta in giudicato devono essere in originale debitamente firmate o in fotocopia certificata conforme all'originale. Le comunicazioni non conformi al regolamento devono venir rifiutate

perché non soddisfano i requisiti giuridici di documenti giustificativi preposti alla registrazione (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.2 Estensione della naturalizzazione a più attinenze comunali

A seguito della **naturalizzazione agevolata**, la persona straniera riceve, per legge, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale del familiare svizzero (Eccezione: art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCit). Se il familiare possiede più attinenze comunali, ella acquista nel contempo tutte le attinenze comunali del familiare stesso.

L'ufficio dello stato civile competente documenta l'acquisto di tutte le attinenze comunali, a condizione che non vi sia un documento scritto che comunichi esplicitamente il rifiuto di una o più attinenze comunali. Detto rifiuto va comunicato prima di concludere la procedura. L'acquisto di almeno un'attinenza comunale è obbligatorio. Non è necessario invece motivare il rifiuto di ulteriori attinenze comunali, che tuttavia deve avvenire **prima di effettuare la documentazione della naturalizzazione**. Dopo la conclusione della procedura, la richiesta va trattata come una domanda di svincolo dall'attinenza comunale.

3.3 Effetti sulla cittadinanza di famigliari

Le persone che sono sposate o che vivono in un'unione domestica registrata possono essere naturalizzate allo stesso momento oppure in momenti diversi e possedere cittadinanze cantonali e attinenze comunali diverse.

I figli stranieri minorenni sono di norma compresi nella naturalizzazione del genitore straniero (art. 33 LCit). Nella comunicazione riguardante la naturalizzazione devono figurare singolarmente tutti i famigliari che hanno acquisito la cittadinanza svizzera. In caso di incertezze la comunicazione va rinviata per essere completata o precisata.

La naturalizzazione del genitore non ha effetti sulla cittadinanza cantonale o sull'attinenza comunale del figlio minorenne che al momento della naturalizzazione possiede già la cittadinanza svizzera, anche se il figlio porta il cognome del genitore naturalizzato. La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del figlio minorenne cambiano solo se il figlio assume il cognome dell'altro genitore (art. 271 cpv. 2 CC).

3.4 Effetti sulla cittadinanza precedente

Nell'ambito della procedura di naturalizzazione, la persona interessata non è obbligata a rinunciare alla precedente cittadinanza. L'autorità del Paese di origine decide se revocare o meno la cittadinanza straniera a seguito della naturalizzazione in Svizzera. La naturalizzazione avvenuta non viene comunicata d'ufficio.

Il sistema di documentazione non prevede la possibilità di indicare il possesso della cittadinanza straniera quando la persona in questione possiede la cittadinanza svizzera. Per documentare la naturalizzazione (acquisto dell'attinenza comunale), le informazioni sulla cittadinanza straniera devono essere limitati al giorno della naturalizzazione.

Per questo motivo il sistema non può fornire informazioni in merito al mantenimento, o alla perdita, della cittadinanza straniera da parte della persona naturalizzata.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona interessata non sono disponibili nel sistema, va avviato il rilevamento retroattivo (cfr. Processo n. 30.1 "Rilevamento retroattivo"). Se non sono disponibili in alcun registro delle famiglie, i dati dello stato civile vanno documentati (Processo n. 30.3 "Rilevamento di cittadini stranieri"). Nel contempo la persona registrata va collegata con i figli da registrare o già registrati e, se possibile, nel registro dello stato civile vanno rilevati anche i famigliari non naturalizzati. È raccomandato il rilevamento in occasione dell'avvio della procedura di naturalizzazione, quando il richiedente si presenta di persona all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio (domande sulle relazioni familiari), affinché per la procedura siano disponibili dati sullo stato civile aggiornati (estratti del registro dello stato civile).

Per il rilevamento della persona nel registro dello stato civile nell'ambito della procedura di naturalizzazione vanno utilizzati quali documenti giustificativi gli **originali** o le copie autenticate degli originali presentati (Direttive n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 "Rilevamento di persone").

4.2 Dati disponibili

Sulla base delle informazioni disponibili va verificato se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati concernenti lo stato civile della persona in questione non sono corretti, completi o aggiornati, va **interrotta** la procedura sino a quando tutti gli eventi avvenuti prima della validità della naturalizzazione, e non ancora registrati, siano stati provati e documentati.

5 Documentazione

Non appena i dati aggiornati (in base alla regola $x - 1$, vale a dire il giorno che precede la naturalizzazione cresciuta in giudicato) della persona interessata sono disponibili nel sistema, le informazioni sulla cittadinanza straniera devono essere limitati al giorno della naturalizzazione (perdita tecnica) e va documentato senza indugio l'acquisto di una o più attinenze comunali.

Se del caso, va al contempo documentato il cambiamento della cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del figlio minore della persona naturalizzata (cfr. numero 3.4) prendendo effetto il giorno del cambiamento, iscrivendone il motivo «per legge».

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

Inoltre occorre emanare una comunicazione

- all'ufficio dello stato civile del comune di origine dell'interessato (art. 49a cpv. 1 OSC), se la persona naturalizzata acquista contemporaneamente più attinenze comunali.

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

Se la naturalizzazione avviene durante il matrimonio, il certificato di famiglia non più valido va restituito e verrà sostituito gratuitamente (modulo 7.4).

7.2 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri

Su richiesta si può consegnare il modulo 7.9 "Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri".

7.3 Atto di origine

Il Comune del luogo di domicilio o di dimora della persona naturalizzata può richiedere il deposito di un nuovo atto di origine (Modulo 7.7).

7.4 Libretto di famiglia

Se viene presentato un libretto di famiglia svizzero, la naturalizzazione va iscritta nell'apposita casella (modifiche concernenti lo stato civile, il cognome e la cittadinanza). Sull'iscrizione deve figurare il bollo dell'ufficio dello stato civile; la firma non è necessaria.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione concernente l'acquisto della cittadinanza svizzera

La comunicazione ufficiale concernente l'acquisto della cittadinanza svizzera va archiviata nella documentazione elettronica quale documento giustificativo.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.